




UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

# IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

**Prof. Nicoletta Parisi**

Barcellona, 24 marzo 2023





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## INDICE

- I. Il quadro normativo internazionale/europeo e nazionale italiano
- II. Lo scopo della direttiva europea
- III. Chi può segnalare
- IV. Che cosa si può segnalare
- V. Come si segnala
- VI. Le misure di protezione del segnalante
- VII. Il ruolo dell'Autoprità Nazionale Anticorruzione



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

# I. IL QUADRO NORMATIVO

## 1. Diritto internazionale

gli accordi internazionali ratificati dall'Italia

- \* art. 8.4 e 33 UNCAC
- \* art. 9 Civil Law Convention on Corruption

hanno diverso valore giuridico (hard e soft law)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Diritto europeo (n. 1)

Principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo  
(es.: sentenza 14 febbraio 2023, cd. Luxleaks - Halet v. Lussemburgo;  
sentenza 12 febbraio 2008, Guja v. Moldova)

Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 7/2014

Direttiva 2019/1937 (da adempiere entro il 17 dicembre 2021)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Diritto europeo (n. 2)

E' operativa una cooperazione internazionale nell'ambito di NEIWA (rete internazionale delle autorità nazionali di Stati membri UE che si occupano di Wbing) per suggerire ai legislatori nazionali come adeguarsi alla direttiva)



doppio livello di armonizzazione:  
a livello UE e a livello del coordinamento  
fra amministrazioni nazionali



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### 3. Il diritto interno italiano

La legge n.190/2012: art. 1.51 (che introduce l'art. 54-bis nel d.lgs. 165/2001)

La legge n. 179/2017 (che modifica l'art. 54bis suddetto e introduce l'obbligo di protezione nei compliance models di cui al d.lgs. 231/2001): essa è in vigore fino al 14 luglio 2023 (fino al 16 dicembre 2023 per gli enti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di 249 persone)

Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della direttiva UE n. 1937/2019 (in vigore il 30 marzo 2023, ma le sue disposizioni si applicano a partire dal 15 luglio 2023 per il settore pubblico, ovvero dal 17 dicembre 2023 per gli enti privati che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di 249 persone)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

Sullo stato di adempimento nei 27 Stati membri UE della direttiva si veda

<https://www.whistleblowingmonitor.eu/>



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## II. LO SCOPO DELLA DIRETTIVA

- Rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE tramite l'emersione di violazioni (o rischi di violazioni) del diritto UE : approccio government oriented
- Garantire l'esercizio del diritto fondamentale alla libertà di espressione nella propria triplice dimensione: approccio human rights oriented



Il diritto interno degli Stati membri deve garantire ambedue gli scopi





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

**Da questo momento in poi  
le slides riguardano SOLTANTO le norme  
nazionali di adempimento,  
e la disciplina della direttiva verrà evocata  
per i casi di discordanze**



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## III. CHI PUO' SEGNALARE



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 1. PRESUPPOSTI PER ESSERE QUALIFICATO WBer

- I. La persona ha il fondato motivo per considerare verosimile il fatto /condotta segnalata (i motivi della segnalazione sono irrilevanti (art. 16)
- II. La segnalazione ricade nell'ambito materiale di applicazione della legge (art. 16)
- III. Sono utilizzati i canali istituzionali interni ed esterni all'ente (con alcune limitazioni di cui si veda alla slide n. 15) indicati dal singolo Stato membro e, solo sulla base di tre presupposti (v. slide n. ??), utilizzo dei canali mediatici (art. 2.1, lett. d, e, f)
- IV. Ricorre l'interesse pubblico, ovvero l'esigenza di proteggere l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (art. 2.1, lett. a)

NB: la direttiva lascia la scelta agli Stati circa la qualificazione delle segnalazioni anonime. L'ordinamento italiano NON le qualifica come segnalazione di whistleblowing. (si ricava a contrario dall'art. 16.4, secondo il quale la eriservatezza deve essere assicurata quando il segnalante anonimo venga identificato)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Chi ha diritto alla protezione a seguito della segnalazione (n. 1)

Al pari della direttiva tutte le persone individuate nelle slides nn. 13-14-15 sono considerati whistleblower anche se:

- hanno soltanto l'aspettativa di ricoprire quella posizione lavorativa (per es.: sono nel periodo di prova; sono in attesa di concorso/selezione; ecc.)
- sono in quiescenza (ma hanno acquisito le informazioni durante il rapporto di lavoro)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Chi ha diritto alla protezione a seguito della segnalazione (n. 2)

### Il comparto pubblico (art. 3)

*il dipendente di:*

- un ente pubblico anche se non contrattualizzato (artt. 1.2 e 3 d.lgs. 165/2001);
- un ente pubblico economico;
- un'autorità amministrativa indipendente;
- un ente di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 c.c.)
- una società in house, anche se quotata
- un concessionario di pubblico servizio
- l'impresa fornitrice di beni/servizi/opere alla PA
- **D.lgs. 50/2016 ???**



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Chi ha diritto alla protezione a seguito della segnalazione (n. 3)

### 1. Il comparto pubblico (segue)

- il volontario, il tirocinante, il libero professionista o il consulente che presta attività in un ente del comparto pubblico
- il facilitatore
- la persona che appartiene allo stesso contesto lavorativo
- il collega di lavoro
- gli enti di proprietà del segnalante/denunciante



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Chi ha diritto alla protezione a seguito della segnalazione (n. 4)

### II. Comparto privato

#### I dipendenti di:

- un ente privato che abbia avuto la media di almeno 50 dipendenti nell'anno precedente
- un ente privato quando rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea anche se non ha avuto la media di almeno 50 dipendenti nell'anno precedente (\*)
- un ente privato che si sia dotato di un modello di *compliance* ex d. lgs. 231/2001 e che abbia avuto una media di almeno 50 dipendenti nell'anno precedente
- un ente privato che si sia dotato di un modello di *compliance* ex d. lgs. 231/2001 pur senza aver avuto una media di almeno 50 dipendenti nell'anno precedente (\*\*)

(\*) può segnalare solo violazioni del DUE

(\*\*) può segnalare solo violazioni DUE e solo tramite canale interno



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## La protezione è persa quando (art. 16.4)

- anche solo con sentenza di primo grado sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione e di calunnia
- per i medesimi reati commessi tramite denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
- per gli stessi reati quando si stata accertata la responsabilità civile del segnalante nei casi di dolo o colpa grave





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### 3. Criticità (n. 1)

- La disciplina è scritta in modo molto complesso, con il rinvio ad altre disposizioni normative, senza identificare direttamente il soggetto abilitato a segnalare
- Il segnalante a seconda dell'ente di appartenenza è abilitato a segnalare secondo canali istituzionali differenti, ovvero soltanto violazioni del diritto dell'Unione europea e non anche violazioni interne (slide n. 15): questa scelta del legislatore italiano dipende dalla volontà di NON innalzare il livello di armonizzazione stabilito dalla direttiva che fissa a 50 dipendenti l'obbligo dell'ente di amministrare segnalazioni di Wbing. E' stata comunque persa l'occasione di dettare una disciplina unificata che ne avrebbe facilitato l'applicazione.



### 3. Criticità (n. 2)

- Rispetto alla disciplina italiana precedente, il d. lgs. si adegua alla direttiva stabilendo che il segnalante, all'atto della segnalazione, deve avere il fondato motivo di ritenere che le condotte che segnala sono vere: aggiungendo questa previsione si riproduce una REGRESSIONE
- E' una scorretta applicazione della direttiva (perché ivi non prevista) la previsione che nella domanda risarcitoria introdotta dal segnalante presso l'autorità giudiziaria egli debba dimostrare di aver subito un danno (art. 17.2)
- Inoltre questa disposizione rappresenta una REGRESSIONE rispetto alla disciplina precedente perché il danno non era elemento rilevante



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## IV. CHE COSA SI PUO' SEGNALARE



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 1. La direttiva si occupa di «violazioni del diritto dell'Unione europea»

Conseguentemente le possibili vie di adeguamento alla direttiva per uno Stato che abbia già disposizioni in materia sono 2:

- (a) adottare una norma interna di recepimento della direttiva *tout court* per le sole segnalazioni che riguardano il diritto UE
- (b) riformare l'attuale disciplina nazionale che tutela il segnalante, adottando un'unica disciplina per segnalazioni che rilevano per l'ordinamento italiano e per quello europeo



La legge italiana (delegando il Governo a recepire la direttiva UE) 127/2022 ha scelto la soluzione sub (b)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE (n. 1)

- Sono violazioni segnalabili i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'interesse pubblico/l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (ivi compreso il rischio di simili condotte) che consistono in:
- Illeciti rientranti nel diritto dell'Unione europea e del diritto interno di attuazione (v. allegato d. lgs.), che pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE, che riguardano il mercato interno europeo, che vanificano l'oggetto/le finalità degli atti dell'UE sopra richiamati
- nell'ambito del diritto nazionale: illeciti amministrativi, contabili, civili e penali; condotte illecite rilevanti ex d.lgs. 231/2001; violazioni dei modelli di compliance



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### 3. CRITICITA' (n. 3)

\* non è più prevista la segnalazione di irregolarità (= maladministration),  
invece contemplata nella legge 179/2017.

E' un primo caso di REGRESSIONE vietata da art. 25 della direttiva

\* gli enti privati che non abbiano un modello di compliance non sono  
soggetti all'obbligo di amministrare segnalazioni che riguardano il diritto  
interno italiano (v. slide n. 15)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## V. COME SI SEGNALE

- Canali interni
- Canali esterni
- Divulgazioni pubbliche



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 1. I CANALI (interni ed esterni) DI SEGNALAZIONE (n. 1)

Al pari della Direttiva (artt. 7-14), la legge italiana stabilisce (artt. 4-14):

- (a) l'incentivo a utilizzare prima i canali interni (se efficaci e non rischio di ritorsività) , poi quelli esterni, limitatamente a enti con dipendenti superiori alle 50 unità (artt. 4-5)
- (b) la possibilità di mettere a disposizione di canali di segnalazione da parte di esterni
- (c) la possibilità di condivisione fra più enti di canali di segnalazione





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 1. I CANALI (interni ed esterni) DI SEGNALAZIONE (n. 2)

Nel comparto pubblico:

INTERNAMENTE si segnala al RPCT

ESTERNAMENTE si segnala ad ANAC

si denuncia alla procura penale e alla procura Corte dei Conti

Nel comparto privato:

INTERNAMENTE i canali sono costruiti dall'ente

ESTERNAMENTE l'unico canale esterno è ANAC (non utilizzabile nei caso di cui alla slide n. 15)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA DELLA SEGNALAZIONE

Conformemente alla direttiva (art. 15), l'art. 15 del d. lgs. Stabilisce che la persona possa effettuare una divulgazione pubblica se:

- (a) è stata fatta una segnalazione interna/esterna senza riscontro alcuno
- (b) è presente un pericolo imminente per la sicurezza pubblica
- (c) la segnalazione interna/esterna espone il segnalante a ritorsioni



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### 3. CRITICITA' (n. 3)

- È potenzialmente pericoloso non aver indicato nella norma (art. 4.2) i poteri, le facoltà e le risorse attribuibili ai soggetti esterni incaricati di gestire un canale di segnalazione interno
- Non si comprende come un soggetto esterno possa efficacemente avviare e portare a termine un'istruttoria entro un ente
- Non si comprende come un RPCT possa svolgere un'attività di accertamento in un altro ente, nel caso di canali condivisi fra più enti
- Non si comprende perché quest'ultima ipotesi sia aperta soltanto ai 109 capoluoghi di Provincia, quando vi sono Comuni addirittura più popolosi/estesi di certe Province



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### 3. CRITICITA' (n. 4; segue da n. 3)

- E' pericoloso che la segnalazione sottoposta ad un soggetto con competente sia trasmessa da questi al soggetto competente (art. 4.6). Sono a rischio due situazioni: il pregiudizio alla libertà di scelta del segnalante; il mantenimento della riservatezza sulla segnalazione
- Rappresenta una REGRESSIONE rispetto alla l. 179/2017 il fatto che a carico del segnalante sia posto l'onere di allegazione dei motivi per i quali utilizza il canale esterno e non quello interno (art. 6.1): non solo tale onere non è contemplato dalla direttiva, ma inoltre nella legislazione precedente il segnalante aveva piena discrezionalità di scegliere quale fra i 4 canali istituzionali e quanti utilizzare



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## **VI. LE MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 1. TUTELA MINIMA COMUNE E CLAUSOLA DI NON REGRESSIONE

- La direttiva pone una tutela minima uniforme per tutti coloro che segnalino violazioni del diritto UE
- Lo Stato può stabilire un livello di tutela più ampio (art.1.2 dir.)
- Lo Stato, nel recepire la direttiva UE, non può abbassare il livello di tutela del segnalante già vigente nell'ordinamento nazionale (art. 25)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## 2. Le tutele nella disciplina italiana

- I. Riservatezza della segnalazione / dell'identità del segnalante (art. 12) e conseguente divieto di accesso al fascicolo
- II. Obbligo di amministrare la segnalazione da parte dell'autorità ricevente (artt. 5, 8-14)
- III. La segnalazione come causa esimente della responsabilità per violazione di segreto (art. 20)
- IV. Divieto di misure di discriminazione, demansionamento, licenziamento (art. 17) e protezione dalle ritorsioni (art 19)
- V. Le misure di sostegno (art. 18)
- VI. Premialità e incentivi



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## I. La protezione della riservatezza della segnalazione/dell'identità del segnalante

- **(a) Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso**
- **(b) Nel procedimento penale:** l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi art. 329, comma 1, cpp
- **(c) Nel procedimento di fronte alla Corte dei Conti:** l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase preliminare





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

(segue)

**Conseguentemente (art. 12.8):**

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale /difensivo (artt. 22 legge n. 241/199)

La segnalazione è sottratta all'accesso civico generalizzato a motivo della disposizione sull'obbligo di mantenere la riservatezza del segnalante



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## II. La segnalazione deve essere amministrata dall'autorità ricevente

- in armonia con le linee guida adottate da ANAC in materia di modalità di ricevimento e gestione della segnalazione (art. 10)
- in caso di trattamento non appropriato della segnalazione ANAC irroga una sanzione pecuniaria compresa fra 10,000 e 50.000 euro
- in caso di non trattamento della segnalazione ricevuta ANAC irroga una sanzione pecuniaria compresa fra 10,000 e 50.000 euro



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### III. La segnalazione è causa esimente della responsabilità per violazione di segreto

Se il segnalante utilizza le forme e i limiti contemplati dalla legislazione:

la segnalazione che persegue l'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private rappresenta giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto (artt. 326, 622, 623 c.p. e 2105 c.c.)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## IV. Il divieto di misure di discriminazione, demansionamento, licenziamento

- Tutti i soggetti contemplati come segnalanti possono COMUNICARE ad ANAC la misura ritorsiva presa nei confronti del whistleblower
- Le misure ritorsive sono nulle. La persona licenziata ha diritto al reintegro nel posto di lavoro
- L'autorità giudiziaria adotta misure anche provvisorie per assicurare la tutela del soggetto, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva, la dichiarazione di nullità di queste
- Nel caso di accertamento da parte di ANAC della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del whistleblower, il responsabile è sanzionato con pena pecuniaria compresa fra i 5.000 e i 30,000 euro

L'onere di provare che la misura non ha natura discriminatoria spetta alla persona che ha adottato la misura stessa (cd. inversione dell'onere probatorio: art. 17.2)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## V. Le misure di sostegno (n. 1)

### Nella direttiva (art. 20) si distinguono le misure di sostegno

#### (a) obbligatorie:

- assistenza pre-segnalazione a titolo gratuito (su procedure, mezzi di ricorso, diritti del segnalante)
- patrocinio gratuito nei procedimenti penali
- assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità a fini di protezione del segnalante da ritorsioni ecc.

#### (b) facoltative:

- assistenza finanziaria e di sostegno anche psicologico



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## V. Le misure di sostegno (n. 2)

A proposito dell'assistenza pre-segnalazione a titolo gratuito (su procedure, mezzi di ricorso, diritti del segnalante) l'art. 20.1, lett. a, dir. prevede che «Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, in particolare: a) informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta; ...».



Gli Stati vi possono provvedere con una propria autorità, individuando un centro privato ad hoc o utilizzando di fatto/regolando l'apporto degli enti esponenziali della società civile



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## V. Le misure di sostegno (n. 3)

La disciplina italiana ha istituito presso ANAC un registro al quale possono iscriversi gli enti del «terzo settore» (v. il Codice del terzo settore, d- lgs. N. 117/2017) in grado di fornire misure di sostegno al segnalante, sulla base di una convenzione stipulata con ANAC stessa.

Le misure di sostegno previste sono quelle stabilite dalla direttiva.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## VI. Le premialità e gli incentivi

La direttiva lascia libertà agli Stati, in quanto stabilisce assistenza finanziaria e di sostegno anche psicologico siano misure facoltative (v. slide n. 34)

La disciplina italiana non interviene in materia.





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

### 3. Criticità (n. 1)

- E' problematico mantenere la riservatezza quando la segnalazione sia amministrata dalle procure penali o della Corte dei Conti, stante che esso deve essere mantenuto **SOLTANTO** fino alla chiusura della FASE ISTRUTTORIA (art. 12.3-4)
- E' ugualmente problematico che la riservatezza debba essere garantita soltanto **FINO ALLA CONCLUSIONE** dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione (art. 12.7)
- Il legislatore italiano ha perso un'occasione per incentivare l'emersione di condotte illecite stabilendo non tanto premialità ma almeno **INCENTIVI**, per esempio sotto forma di risarcimento dei danni direttamente e indirettamente ricevuti dal segnalante a motive della segnalazione.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## VII. PERCHÈ ANAC È IMPLICATA CON POTERI REGOLATORI, DI VIGILANZA E DI SANZIONE (n. 1)

ANAC gode nell'ordinamento interno di uno status che le garantisce:

- indipendenza politica (grazie alla qualità del proprio vertice politico)
- indipendenza finanziaria
- competenza sufficiente a mettere in atto le strategie nazionali di prevenzione della corruzione



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## (n. 2)

A motivo di questa sua indipendenza ANAC:

1. riceve segnalazioni e comunicazioni di misure ritorsive sia nel comparto pubblico che in quello private
2. accerta l'esistenza del carattere ritorsivo di una misura adottata nei confronti del segnalante
3. commina sanzioni
4. adotta linee guida
5. vigila sul corretto utilizzo da parte degli enti pubblici dei sistemi di segnalazione, come misura obbligatoria inserita nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza



### Segnalazioni di illeciti e comunicazioni di misure ritorsive ricevute dall'A.N.AC




Dal 2019 al 2022, l'Anac ha irrogato 7 sanzioni per l'adozione di misure ritorsive ai danni di *whistleblowers*.




UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## SEGNALAZIONI di ILLECITI



## COMUNICAZIONI di RITORSIONI





UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## Forse il numero di segnalazioni sta diminuendo a motivo di giurisprudenza assai restrittiva?

- Tribunale di Milano (lav., Pres. Stefanizzi) 10 marzo 2021
- Tribunale di Bergamo (lav., estensore Lapenta) 7 gennaio 2022
- Tribunale di Milano (lav., estensore Moglia) 3 febbraio 2022
- Corte d'Appello di Roma, 30 agosto 2022, n. 807/2022



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

Grazie per la Vostra attenzione

Prof. Nicoletta Parisi